



Comune di Somma Lombardo

Provincia di Varese

Piazza Vittorio Veneto, 2

PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento Antincendio "Biblioteca e Sala Civica"

Capitolato speciale d'appalto

Progettista e Direttore Lavori Opere Meccaniche e di Compartimentazione Antincendio

Perito Industriale Raffaele SCALEIA

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di VARESE - n. 1142

Professionista Antincendio VA 01142 P 00185

Progettista Opere Elettriche / Rilevazione Fumi - Allarme Incendio

Ingegnere Energetico Matteo PETTENUZZO

Ordine degli Ingegneri di VARESE - Settore B - Sezione B - n. 89

Professionista Antincendio VA 00089 I 0548B

Somma Lombardo, agosto 2021

INDICE

SEZIONE 1: DESCRIZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 1	Oggetto dell'Appalto	pag. 02
ARTICOLO 2	Ammontare dell'Appalto	pag. 03
ARTICOLO 3	Categorie e classificazioni	pag. 04

SEZIONE 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 4	Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale di Appalto	pag. 05
ARTICOLO 5	Riferimento al capitolato generale e alla legislazione vigente	pag. 05
ARTICOLO 6	Documenti che fanno parte del contratto	pag. 05
ARTICOLO 7	Tracciabilità dei pagamenti	pag. 06
ARTICOLO 8	Garanzie e coperture assicurative	pag. 06
ARTICOLO 9	Risoluzione del contratto	pag. 07
ARTICOLO 10	Subappalto	pag. 08
ARTICOLO 11	Definizione delle controversie – Accodo bonario	pag. 08
ARTICOLO 12	Patto di integrità	pag. 09

SEZIONE 4: ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 13	Consegna dei lavori	pag. 08
ARTICOLO 14	Tempo utile per l'ultimazione	pag. 09
ARTICOLO 15	Ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni	pag. 09
ARTICOLO 16	Sospensione e ripresa dei lavori	pag. 09
ARTICOLO 17	Variante delle opere	pag. 10
ARTICOLO 18	Accettazione dei materiali	pag. 10
ARTICOLO 19	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore	pag. 10
ARTICOLO 20	Riserve	pag. 11

SEZIONE 4: DISCIPLINA ECONOMICA E PENALI

ARTICOLO 21	Pagamenti	pag. 13
ARTICOLO 21.1	Anticipazione del prezzo	pag. 13
ARTICOLO 21.2	Pagamenti in acconto	pag. 14
ARTICOLO 21.3	Pagamenti a saldo	pag. 15
ARTICOLO 22	Invariabilità del prezzo	pag. 16
ARTICOLO 23	Penali	pag. 16

SEZIONE 1: OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere occorrenti per la realizzazione del seguente intervento "Adeguamento Antincendio della Biblioteca e della Sala Civica del Comune di Somma Lombardo".

Il progetto interessa l'edificio adibito a "Biblioteca e la Sala Civica", sito in Via Marconi, 6/c e consiste nei seguenti principali interventi:

- Riqualificazione/consolidamento dei compartimenti antincendio;
- Adeguamento dell'impianto antincendio esistente – rete idranti;
- Nuovo impianto di rivelazione Fumi e allarme incendio.

Per tutti i dettagli e le specifiche dell'intervento si rimanda agli elaborati progettuali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo, se del caso, anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici (con relativi calcoli), dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le prescrizioni contrattuali e tecniche, contenute nel presente Capitolato Speciale di appalto, nei disegni e in tutti gli elaborati allegati, forniscono la consistenza qualitativa e le caratteristiche tecniche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono parte del progetto esecutivo posto a base di gara i seguenti documenti, a norma dell'art. 23 D. Lgs 50/2016:

- a) Relazione tecnica generale;
- b) Elaborati grafici;
- c) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
- d) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- e) Cronoprogramma;
- f) Elenco dei prezzi unitari;
- g) Schema di contratto e Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a base d'appalto (IVA di legge esclusa) ammonta a € 61.441,02 (sessantunmilaquattrocentoquarantuno/02), di cui € 57.481,02 (cinquantasettemilaquattrocentottantuno/02) per lavori a corpo ed € 3.960,00 (tremilanovecentosessanta/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

		<i>Importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro a corpo, <u>soggetto a ribasso</u>	€ 57.481,02
2	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza, <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 3.960,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1+2)	€ 61.441,02

L'incidenza della manodopera è quantificata in € 14.182,44 pari al 23,08 % dell'importo lavori.

Il contratto è stipulato interamente a corpo.

L'importo dei lavori a corpo indicati nel presente Capitolato, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

In particolare con il prezzo offerto si intendono compensati tutti i lavori, i materiali, i mezzi, la mano d'opera ed ogni altro onere, anche se non espressamente previsto dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, così come richiesto dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione Lavori e da quanto eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato.

Il prezzo medesimo per i lavori a corpo diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcolo di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Qualora la D.L. ordini all'appaltatore forniture, prestazioni ed opere il cui prezzo non sia compreso nell'unito elenco, i nuovi prezzi verranno determinati in analogia con quelli di contratto.

ARTICOLO 3 – CATEGORIE E CLASSIFICAZIONI

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti.

CATEGORIA PREVALENTE – OG1 Edifici civili e industriali	€ 19.453,10	31,66 %
CATEGORIA SCORPORABILE – OS3 Impianti Idrico Sanitari	€ 16.047,73	26,12 %
CATEGORIA SCORPORABILE – OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	€ 25.940,19	42,22 %

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere speciali OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI".

L'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili e dei costi della sicurezza, ammonta a euro **25.940,19** (corrispondente al 42,22 % del complessivo dei lavori).

Le parti di lavoro appartenenti alle categorie OG1 "EDIFICI CIVILIE INDUSTRIALI" e OS30 "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI" con i relativi importi, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge, del presente capitolato speciale e/o della lettera di invito, a imprese in possesso dei requisiti previsti dal DM 37/08 – Art. 1, per le specifiche competenze tecniche.

SEZIONE 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 4 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 – RIFERIMENTO AL CAPITOLATO GENERALE E ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

I lavori dovranno essere svolti dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

Per quanto non disposto con il presente atto, l'appaltatore è vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice contratti D.lgs. 50/2016.

Dai suddetti documenti, che non si considerano facenti parte del progetto, l'appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e chiara conoscenza.

Rimane stabilito che qualora fra le norme ed il presente Capitolato esista qualche diversità su uno stesso argomento, dovranno ritenersi valide le presenti norme.

Tutti gli obblighi derivanti dai citati Capitolato e Regolamento si intendono compresi e compensati nei presenti prezzi di tariffa.

ARTICOLO 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) la relazione tecnica;
- c) gli elaborati grafici;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il Computo Merico Estimativo
- f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati;
- g) le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza CAR).

Gli elaborati di cui ai precedenti punti ancorché non materialmente allegati al contratto, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, si intendono parte integrante e sostanziale e pienamente accettati dall'appaltatore.

ARTICOLO 7 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

È obbligo delle parti, a pena di nullità assoluta del contratto, dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 3,4,5,6 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12.11.2010n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il contraente dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni.

ARTICOLO 8 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A carico dell'Appaltatore sono previste le seguenti garanzie:

- **cauzione definitiva nella misura del 10%** dell'importo contrattuale dei lavori, così come disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale cauzione, da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere durante l'appalto per il fatto dell'appaltatore, a causa di un inadempimento od inesatto adempimento dei suoi obblighi.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, da parte del soggetto appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Le

polizze assicurative sono prestate da imprese di assicurazioni autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante determinazione, comunicata formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei tempi previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazioni in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori;
- i) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.lgs. 81/2008;

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità ivi indicate.

Il Comune provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ARTICOLO 12 – PATTO DI INTEGRITÀ

Al contratto si applicheranno i principi di cui al Patto di Integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 17.11.2017. L'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da eventuali collaboratori.

SEZIONE 3: ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 13 – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale, da effettuarsi in contraddittorio con l'Appaltatore, previa verifica da parte della stazione appaltante dell'effettiva disponibilità delle aree interessate dai lavori. **L'inizio dei lavori dovrà avvenire TASSATIVAMENTE entro il 15 settembre 2021.** Il Responsabile del Procedimento autorizzerà la consegna dei lavori anche in pendenza di contratto sotto riserva di legge ai sensi del DL 76/2020, convertito con L.120/2020, art. 8, comma 1, lettera A; in tal caso dovranno essere preventivamente acquisiti i documenti inerenti il Piano Operativo di Sicurezza, ove previsto, e la cauzione definitiva.

ARTICOLO 14 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE

Il tempo utile complessivo per dare ultimati i lavori è di giorni **90 (novanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Potranno essere concesse proroghe ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.lgs. 50/2016 esclusivamente nel caso in cui si verificano eventi straordinari ed imprevedibili. La richiesta di proroga dovrà essere effettuata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 15 – ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI

Fermo restando quanto previsto dal programma esecutivo dei lavori, la Stazione appaltante si riserva in ogni modo, in presenza di giustificate esigenze di servizio pubblico, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, potranno essere disposte sospensioni dei lavori, da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, nei casi e con le modalità previste dal suddetto articolo. Tra le circostanze speciali di cui all'art. 107 c. 1 devono intendersi anche quelle relative al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, però, trattandosi di sospensione dovuta a causa attribuibile all'appaltatore non trova applicazione il comma 5 e pertanto i giorni di sospensione sono comunque calcolati nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 17 – VARIANTI DELLE OPERE

Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti in un importo non superiore al 10% delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" di cui all'art.19, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta ad iniziativa dell'impresa se non è disposta dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale derivato dall'elenco prezzi OOPP regione Lombardia Anno 2020 che si intende integralmente richiamato. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

ARTICOLO 18 – ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegarsi devono essere della migliore qualità. La Direzione Lavori avrà diritto di ricusare qualsiasi fornitura che non presenti idonee caratteristiche.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

Anche a seguito dell'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Le prescrizioni non devono essere intese in senso tassativo ed inderogabile: l'appaltatore potrà dunque fornire materiali con caratteristiche diverse, ma a condizione che siano espressamente approvati ed accettati dalla direzione lavori.

ARTICOLO 19 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere, con la medesima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, nulla osta o permessi necessari per la conduzione del cantiere.

Inoltre è tenuto:

- a) alla ricerca ed al posizionamento di servizi generali interrati (acquedotto, gas, fognatura, ENEL, Telecom, etc.) che possano interferire con i lavori. Sono a suo carico tutte le responsabilità ivi nascenti nonché tutti gli eventuali danni arrecati agli stessi e sanzioni conseguenti, nonché i lavori e gli eventuali oneri di spostamento, riparazione e ripristino definitivi e provvisori;
- b) ad effettuare le segnalazioni riguardanti la presenza del cantiere;
- c) alla conservazione delle vie e dei passaggi, anche privati, garantendo le vie di esodo, provvedendo a sua cura e spese al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, provocati da incuria e/o negligenza;

- d) all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni in materia antinfortunistica e segnalando agli utenti la presenza del cantiere nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà sulla direzione del cantiere e sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- e) al carico, trasporto ed all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nel cantiere;
- f) al mantenimento dei tombini e dei pozzetti o manufatti pubblici e privati, al sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia pubblici che privati, al mantenimento delle aiuole e delle aree verdi;
- g) al rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi;
- h) a tutte le spese e tasse relative al contratto, sua registrazione e bolli;
- i) alla custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile;
- j) a sua cura e spese, allo smaltimento-trasporto e consegna dei rifiuti di qualsiasi natura presso una discarica autorizzata;
- k) a provvedere alla disciplina ed al buon ordine nel cantiere, con l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia del cantiere, delle opere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutte le cose ed attrezzature della stazione appaltante, restandone direttamente responsabile a partire dalla data di consegna e fino alla data di accettazione definitiva;
- l) ad osservare le norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, etc.
- m) ad applicare, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- n) alla responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la Stazione appaltante quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza dei lavori.

ARTICOLO 20 – RISERVE

In materia di riserve, ai sensi del DM 49/2018, si intendono qua integralmente richiamati il contenuto degli artt. 190 e 191 del DPR 207/10, seppure oggi abrogati, e in particolare:

- a) Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
- b) Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

- c) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- d) Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
- e) Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- f) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
- g) L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- h) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- i) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
- j) La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

SEZIONE 4: DISCIPLINA ECONOMICA E PENALI

ARTICOLO 21 – PAGAMENTI

ARTICOLO 21.1 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al d.m. n. 19 gennaio 2018, n.31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ARTICOLO 21.2 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati dal D.L., raggiungano un importo non inferiore al **30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 22.1, comma 2.

4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 21.3 – Pagamenti a saldo.

Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ARTICOLO 21.3 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo (e comunque non inferiore al 10% dell'importo contrattuale), maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ARTICOLO 22 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Cod.Civile.

ARTICOLO 23– PENALI

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 107,108,109 del D. Lgs. 50/2016, precisando che l'ammontare complessivo della penale non può essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di intervenire nel modo che riterrà più opportuno allo scopo di non ritardare i termini anzidetti di ultimazione delle opere.